

Rep. 724
INTEGRAZIONE CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI MEDICINALI AVEN
TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Chiesi Farmaceutici S.p.A., sede legale in Parma, Via Palermo, 26/a, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n/C.F. 01513360345, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del Dott. Montalbini Alessandro, procuratore speciale, giusti poteri allo stesso conferiti dal rogito Dott. Almansi Giulio, Notaio in Parma, Rep. n. 75788 del 14/06/2007 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- che in data 23/07/2009 è stata stipulata la Convenzione Rep. **n. 466** tra le medesime parti;
- che si rende necessario integrare la Convenzione sopra citata come di seguito specificato;
- che l'art. 34 della medesima Convenzione prevede che "qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto";

SI CONVIENE

che la Convenzione per la fornitura di medicinali Rep. **n. 466** è integrata come segue:

Articolo 1 – Integrazione oggetto e corrispettivi

ID	AIC	NOME COMM.LE	UM	Quantità AVEN	SCONTO %	PREZZO UNITARIO
85	033403039	APOFIN STYLO 1 PENNA 30 MG/3ML	fl	660	50,00	9,85000
86	033403015	APOFIN 5 F.LE 5 ML	fl	39.000	56,32	5,16480
87	028221012	CUROSURF 2 FLACONCINI ML 1,5	fl	750	52,40	276,98788
88	028221024	CUROSURF 1 FLACONCINO ML 3	fl	600	52,40	553,97576
90	036688012	FERRIPROX 500 mg	cpr	300.000	33,35	1,58940
177	034357018	AGGRASTAT 250MCG/1ML FL 50ML	flac	6.000	33,35	159,29000

Totale fornitura AVEN (IVA esclusa) **€ 2.180.614,56**

Articolo 2 – Cauzione definitiva

A garanzia degli ulteriori obblighi assunti di cui all'art. 1, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di €109.030,73 pari al 5% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto di fornitura da essa derivante.

Articolo 3 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Integrazione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa

Articolo 4 – Ulteriori Condizioni

Restano ferme tutte le condizioni, le modalità ed i termini di fornitura stabiliti nella Convenzione originaria stipulata, che si intendono interamente richiamati nella presente integrazione.

Bologna, li 21/06/2010

AGENZIA

F.to

Anna Fiorenza

IL FORNITORE

F.to

Montalbini Alessandro

Il sottoscritto Montalbini Alessandro, quale procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate di cui alla **Convenzione Rep. n. 466 del 23/07/2009**: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Campionatura), Articolo 13 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 14 (Servizi Connessi: Servizio di accesso dati su web, reportistica, call center), Articolo 15 (Corrispettivi), Articolo 16 (Adeguatezza prezzi), Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Responsabilità dei prodotti), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile della fornitura), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale), nonché di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate di cui alla presente integrazione: Articolo 1 (Integrazione oggetto e corrispettivi), Articolo 2 (Cauzione definitiva), Articolo 3 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Articolo 4 (Ulteriori condizioni).

Bologna, li 21/06/2010

IL FORNITORE

F.to

Montalbini Alessandro

Rep. 724

Certifico io sottoscritto Dott.ssa Antonella Renzoni, nominato Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n.404/2007, che i Signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 1 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);
- Montalbini Alessandro, nato a Senigallia, il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 1956 residente a Borgonuovo di Pontecchio-Sasso Marconi, in Via Cartiera, numero civico 46, (codice fiscale MNTLSN56P30I608T);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li 21/06/2010